REGOLAMENTO (CEE) N. 832/92 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 790/89 che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 14 ter, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in applicazione dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, l'aiuto supplementare forfettario destinato ad incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori di frutta a guscio e di carrube è calcolato in funzione dei quantitativi di prodotti commercializzati da dette organizzazioni durante la prima campagna di commercializzazione successiva al riconoscimento specifico delle organizzazioni medesime;

considerando che le avverse condizioni climatiche registrate in una regione di produzione durante il periodo del raccolto determinante per il calcolo dell'aiuto possono causare distorsioni assai accentuate nell'applicazione del regime dell'aiuto supplementare; che, ai fini di una corretta applicazione di tale regime, nel regolamento (CEE) n. 790/89 (2) occorre prevedere che in tal caso, su motivata richiesta dell'organizzazione di produttori interessata, l'aiuto va calcolato in funzione dei quantitativi commercializzati durante la campagna successiva a quella sulla quale le condizioni sopra descritte hanno inciso in modo particolarmente grave,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 790/89 è aggiunto il comma seguente:

« Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafo 2, qualora avverse condizioni climatiche nella regione di produzione determinino una diminuzione di più del 20 % del quantitativo raccolto dalle organizzazioni di produttori, l'autorità competente, su richiesta motivata di dette organizzazioni, calcola l'importo dell'aiuto in funzione dei quantitativi commercializzati dalle medesime organizzazioni durante la seconda campagna successiva al riconoscimento specifico. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, su richiesta delle organizzazioni di produttori interessate, l'articolo 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1968/91 (GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 10).

(2) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2145/91 (GU n. L 200 del 23. 7. 1991, pag. 1).